



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CALIA | VINCENZO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BONOMI | ENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | DI MARIO | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4670/2016
depositato il 25/07/2016

- avverso la sentenza n. 683/2016 Sez:9 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MDNZA E BRIANZA

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° PROT.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4670/2016

UDIENZA DEL

04/04/2017 ore 15:00

N°

1751/17

PRONUNCIATA IL:

4-4-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18-4-2017

Il Segretario

[Handwritten Signature]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24 febbraio 2012 il sig. _____ aveva chiesto alla commissione provinciale di Monza e Brianza il rimborso dell'IVA relativa all'anno 2005, pari a € 5.000,00, premettendo:

- di aver tempestivamente presentato il mod. Unico 2006 evidenziando al quadro RX4 il credito di imposta di € 11.2017,00, di cui solo € 5.000,00 erano chiesti a rimborso, omettendo tuttavia di presentare il modello VR2006;
- di aver presentato, il 24 febbraio 2012 istanza di rimborso, al quale seguiva il diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, per la ritenuta tardività dell'istanza;
- di aver reiterato l'istanza per indebito oggettivo, cui seguiva nuovo diniego, in ragione della ritenuta duplicazione della istanza, su cui l'Ufficio affermava di aver già provveduto.

Il contribuente si rivolgeva quindi alla commissione tributaria, dinanzi alla quale l'Ufficio si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso, perchè non preceduto da reclamo/mediazione e, nel merito, chiedendone il rigetto.

La Commissione accoglieva il ricorso, ordinando il rimborso di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo e compensando le spese.

L'Ufficio ha appellato per i seguenti motivi:

- in via preliminare, inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 21 del DLgs 546/92;
- nel merito, rigetto dell'appello per mancato assolvimento dell'onere della prova a seguito di ordinanza del primo collegio giudicante (ordinanza prescrittiva della previa mediazione);
- vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata pare meritevole di conferma. La corte di legittimità ha, infatti, ritenuto, con decisione che si condivide, che *“in tema di rimborso dell' IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "VX", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis, comma primo, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in*

dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "VX", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ." (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30 settembre 2011, Rv. 619622).

La corte ha anche aggiunto che *"la compilazione del quadro VX della dichiarazione annuale" IVA configura "inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito di imposta e formale esercizio del correlativo diritto"; "mentre la presentazione del modello 'VR' risulta, ai sensi dell'art. 38 bis" citato, "adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che – una volta esercitato tempestivamente (in dichiarazione) – il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza", "ma solo a quello di prescrizione" che, nella specie, anche al momento della presentazione delle istanze di rimborso per indebito oggettivo, non era decorso.*

Ne discende che, in assenza di contestazioni in merito all'esistenza e al *quantum* dell'importo domandato in restituzione, che nella specie non erano in questione (e che, comunque, l'Ufficio era in grado di verificare), deve ritenersi sussistente – a prescindere dalla trasmissione del modello VR – il credito del contribuente e il conseguente diritto al rimborso, soggetto al solo termine decennale di prescrizione ordinaria, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile.

Si tratta di giurisprudenza assolutamente prevalente, interrotta da una isolata pronuncia, la n. 18920 del 2011 (vedi: Cassazione, sentenze nn. 15229 e 7684 del 2012; nn. 22250, 20039, 19529 e 13949 del 2011; n. 21947 del 2007; n. 16477 del 2004).

Nulla per spese, non richieste dall'appellato, non costituito nel grado.

P.T.M.

conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Milano il 4 aprile 2017

Il presidente rel.

(Calia)



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

